TRIBUNALE DI XXXXX

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di XXXXX, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2346 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;

TRA

XXXXX XXXXX (X) , nella qualità di genitore del figlio minore **X (X** , rappresentata e difesa dall'avv X

ATTRICE

E

X (XXXXX),
in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avvocati X;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.04.2023 le parti hanno così concluso: *l'avv. X dopo la discussione in merito alle eccezioni preliminari conclude per il rigetto della domanda a spese compensate per le motivazioni verbalmente espresse, in particolare aderisce all'eccezione di prescrizione.*

L'avv. X insiste per il rigetto della domanda con condanna alle spese avendo controparte aderito all'eccezione di prescrizione che è questione di diritto da valutare anteriormente all'instaurazione della domanda

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, **XXXXX XXXXX**, quale esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore **X**, ha convenuto in giudizio X chiedendo di condannare quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale a suo tempo insorto nel 2006 nella sfera giuridica della defunta nonna de ll'attore X

Firmato Da: GUERRIERI TERESA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bc8ba

X e causato della morte di suo figlio X (padre di X).

Nello specifico è stata richiesta la condanna al pagamento della somma di € 105.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento *pro quota* (pari al 50%) del danno da perdita di rapporto parentale tra madre e figlio, oltre interessi legali, ivi compresi interessi di mora ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della citazione fino al saldo effettivo.

Il diritto al risarcimento della defunta nonna è stato dunque azionato dal nipote X nella dichiarata qualità di erede testamentario.

A sostegno della pretesa, l'attore ha rappresentato che la responsabilità della convenuta per la morte di X è già stata affermata dalla sentenza del Tribunale di XXXXX n. 860/2019 che è passata in giudicato.

2. Con comparsa, depositata in data 7.10.2022, si è costituita in giudizio X, la quale ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione processuale ad agire dell'odierna attrice, poich X non avrebbe fornito la prova di essere erede di X.

   In subordine, la convenuta ha chiesto la chiamata in causa di terzi ed ha eccepito: l'inefficacia nel presente giudizio delle statuizioni della sentenza del Tribunale di XXXXX n. 860/2019; la prescrizione del diritto azionato; l'esistenza di una quietanza con cui XXXXX XXXXX ed il figlio minore X hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo dall'odierna convenuta.

3. Ciò premesso, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva fondata.

   In tema di legittimazione ad agire deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui chi promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizio ne del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (in tal senso Cass. n. 22730/21; Cass. n. 13738/05).

   Si rammenta poi che all'apertura della successione i beni e i diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, ma la delazione non attribuisce subito la qualità di erede e non determina l'immediato acquisto dell'eredità, conferendo solamente il diritto potestativo di accettarla e i poteri di amministrazione di cui agli artt. 460 e 486 c.c. L'eredità e la qualità di erede, secondo quanto disposto dall'art. 459 c.c., si acquistano con l'accettazione (espressa o tacita) da cui scaturiscono gli effetti fin dal momento dell'apertura della successione.

Firmato Da: GUERRIERI TERESA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bc8ba

Con riferimento ai minori e agli interdetti, l'art. 471 cod. civ. dispone che le eredità devolute non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, di conseguenza la norma esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ. L'accettazione tacita, dunque, non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione (cfr. Cass. n. 21456/12; Cass. n. 2211/07).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova dell'accettazione beneficiata dell'eredità della nonna X, da cui deriverebbe la titolarità *iure hereditatis* del diritto azionato, avendo depositato solamente l'autorizzazione del giudice tutelare ad accettare con beneficio di inventario.
Orbene, la preventiva autorizzazione del giudice di tutelare, imposta dall'articolo 374 c.c. comma 1 n. 3 per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in favore dell'incapace, rappresenta un presupposto necessario alla successiva accettazione beneficiata, ma non equivale all'accettazione stessa, n da tale atto può ricavarsi una forma di accettazione tacita.
Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva, mancando la prova della qualità di erede in capo a X.

4. La pretesa risarcitoria risulta altresì prescritta per il decorso del termine quinquennale previsto dall'articolo 2947 c.c., che deve essere applicato al caso d'interesse, data la natura extracontrattuale del danno da perdita del rapporto parentale (*cfr* Cass. n. 11320/22; Cass. n. 21404/21; Cass. n. 14258/20).
Come documentato da parte attrice, infatti, X ha avanzato per la prima volta la richiesta di risarcimento con la lettera raccomandata del 5.12.2016, mentre la morte del figlio era avvenuta nel 2006, ben dieci anni prima.
5. Le spese di lite, in considerazione del comportamento processuale di parte attrice che ha aderito all'eccezione di prescrizione, deve venire compensate per un 1/3.
I restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo, tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto 13 agosto 2022, n. 147 ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con l'esclusione della fase istruttoria poich non svolta (da € 52.000,01 sino ad € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di XXXXX, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:

1) **dichiara inammissibile** la domanda;

Firmato Da: GUERRIERI TERESA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bc8ba

2) **compensa** per 1/3 le spese di lite e pone i restanti 2/3 a carico di **XXXXX XXXXX**, quale esercente la potestà genitoriale del figlio minore **X**, che condanna al pagamento in favore di **X**
della somma di €5.622 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in XXXXX, 29/5/2023

IL GIUDICE
dott.ssa *Teresa Guerrieri*

Firmato Da: GUERRIERI TERESA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: bc8ba